

COMUNE DI MOTTOLA

Estratto deliberazione C.C. 31 maggio 2021, n. 15**Piano di Comparto di iniziativa privata C.2.2 del PRG del Comune di Mottola – Approvazione nuovo schema di convenzione.**

COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 31/05/2021

OGGETTO: Piano di Comparto di iniziativa privata C.2.2 del PRG del Comune di Mottola – Approvazione nuovo schema di convenzione

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Maggio alle ore 16:00, dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale si svolge secondo le modalità stabilite nel provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio Comunale contenente disposizioni per il funzionamento del Consiglio Comunale in modalità a distanza, prot. 5688/2020 e 6125/2021.

La seduta viene svolta in videoconferenza e la stessa viene registrata per la successiva conservazione documentale.

Al momento della votazione dell'atto in oggetto risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BARULLI GIOVANNI PIERO	SI	CIQUERA RAFFAELE	SI
DE SANTO MARIO	--	LUDOVICO DIEGO	SI
NOTARNICOLA LUIGI	SI	MATARRESE PALMO	SI
TARTARELLI FRANCESCO	SI	LATERZA MICHELE	--
CECI MARIA VINCENZA	SI	AMATULLI LUCIANO	SI
OTTAVIANI BEATRICE	SI	LATERZA ANGELO	--
AGRUSTI ANTONIO	SI	RECCHIA FRANCESCO	SI
ACQUARO GIUSEPPE	SI	BIANCO CARMELA	SI
ETTORRE PIERCLAUDIO	SI		

Presenti n° 14 Assenti n° 3

Partecipa, sempre in modalità remoto, il Segretario Generale SINANTE COLUCCI GIACINTA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente procede al riconoscimento facciale assicurato da adeguati strumenti telematici di video conferenza;

Essendo legale il numero degli intervenuti, TARTARELLI FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Il Presidente del Consiglio, Francesco Tartarelli, dichiara aperta la seduta alle ore 16,15

All'appello iniziale dei Consiglieri è risultato quanto segue: presenti 14 – assenti 3 (De Santo, Laterza Michele, Laterza Angelo) -

Dalle ore 16,23 ha partecipato alla seduta anche il Consigliere Laterza Angelo, che è uscito prima della trattazione del presente punto.

Alla trattazione del presente punto sono presenti gli Assessori Lanza Crispino e Maria D'Onghia.

Relaziona l'Assessore all'Urbanistica, Lavori pubblici e assetto del territorio Maria D'Onghia.

Si dà atto che il resoconto della discussione è integralmente riportato nel verbale stenotipico pubblicato, contestualmente al presente atto, nell'apposita sezione del Sito Istituzionale - Aree Tematiche - Area Istituzionale - Stenotipia Consiglio Comunale.

Quindi,

PRESO ATTO della proposta di deliberazione in atti, come di seguito integralmente trascritta:

PREMESSO

Che, con Delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 06.08.2009, veniva adottato il Piano di Comparto denominato C.2.2 del PRG del Comune di Mottola, piano di iniziativa privata presentato in data 09.06.2008 al prot. n°9260;

Che, con Delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 27.04.2011, veniva definitivamente APPROVATO il Piano di Comparto C.2.2 con tutti i pareri prescritti dalle vigenti disposizioni di cui alla L.R. 56/1980 in forza anche del parere paesaggistico reso, giusta Delibera di G.R. del 03.11.2010 n. 2422, ai sensi e per gli effetti dell'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T/P;

Che, sebbene gli effetti della delibera di cui al precedente punto si sono da tempo consolidati in considerazione del decorso dei termini decadenziali di legge in vista di una sua eventuale impugnativa o di un suo ipotetico annullamento d'ufficio, non si è addivenuti, a tutt'oggi, alla stipula della convenzione di lottizzazione;

Che, in particolare, tale situazione è dipesa dall'efficacia "riflessa" che la delibera di G.R. n. 390 del 28.02.2012, sebbene adottata nei riguardi del Comparto C3.1, ha avuto anche nei confronti del comparto C2.2;

Che, invero, con la deliberazione di cui innanzi la Regione Puglia prescriveva adeguamenti progettuali del comparto C3.1 comportanti l'eliminazione di una porzione della viabilità del medesimo comparto, viabilità funzionale, anche, al finitimo comparto C2.2;

Che detta eliminazione potrebbe incidere, sia pur di riflesso, sulla approvata localizzazione dei parcheggi pubblici P3.1 e P3.2 di cui al piano di lottizzazione C2.2;

Che, in considerazione di tanto, il Consorzio Altavista ha impugnato la delibera di G.R. n. 390 del 28/02/2012 innanzi al TAR Lecce che, giusta sentenza n. 1080/2015, depositata il 30/03/2015, rigettava la spiegata impugnazione;

Che la sentenza del TAR Lecce è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2491/2016, depositata il 09/06/2016;

Che, pertanto, a seguito del passaggio in giudicato della decisione da ultimo richiamata, si è assistito al consolidamento degli effetti della delibera di G. R. n. 390/2012 e, dunque, alla sua efficacia riflessa sulla approvata localizzazione dei parcheggi pubblici P3.1 e P3.2 dell'approvato P. di L. C.2.2.;

Che, nelle more della definizione del contenzioso di cui sopra, con delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015, la Regione Puglia approvava il PPTR che, nell'operare una ricognizione delle aree interessate da bosco e/o macchia mediterranea nel Comune di Mottola, ricomprendeva una parte di quelle del Comparto C.2.2.;

Che l'art. 106 delle NN-TT.AA. del suddetto PPTR, recante disposizioni transitorie, esclude dal suo ambito di applicazione i "... Piani urbanistici esecutivi/attuativi approvati o dotati del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e per gli interventi dagli stessi previsti", precisando che per tali interventi continua ad applicarsi il previgente "regime paesaggistico" previsto dal PUTT/P;

Che, nonostante ciò, il Comune di Mottola, giusta nota prot. 11726 del 7/7/2015, dava avvio alla revisione del PPTR ai sensi dell'art. 104 delle NTA dello stesso PPTR, al fine di ottenere la ripermetrazione delle aree boscate che avrebbero incluso una parte del Comparto C.2.2.;

Che, successivamente, in data 31/3/2017, il Consorzio Altavista presentava nuovi elaborati grafici, "adeguati al frazionamento e parere paesaggistico del comparto C.2.2";

Che, con nota prot. 2567 del 28/3/2018, comunicata al Consorzio dal Comune di Mottola giusta nota prot. n. 4852 del 28/3/2018, la Regione Puglia trasmetteva preavviso di diniego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del PPTR, della citata richiesta di revisione del PPTR presentata dal Comune di Mottola;

Che il Consorzio Altavista impugnava il preavviso di diniego regionale innanzi al Tar Lecce che, con sentenza n. 455/2019, pubblicata il 21/03/2019, rigettava la proposta impugnativa ritenendo il ricorso inammissibile "non essendo stato adottato ... alcun provvedimento conclusivo", provvedimento conclusivo adottato giusta nota prot. AOO_145/PROT del 18/07/2019 – 0005891 con cui la Regione Puglia non accoglieva la rettifica del BP "Boschi" del PPTR, provvedimento rimasto inoppugnato;

Che, con nota 22/02/2019, prot. AOOO 145/001449, inviata al Comune di Mottola per conoscenza, la Regione Puglia, riscontrando la nota del 25/10/2018 dello studio legale Grimaldi e Associati in nome e per conto del Consorzio Altavista, sul presupposto della perdurante efficacia del PdL approvato giusta deliberazione di C.C. n. 25 de 27/04/2011, confermava la validità del parere paesaggistico favorevole reso ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P (Delibera di G.R. n. 2422 del 3/11/2010), nonché confermava che, con riferimento al Comparto C.2.2., continui a

trovare applicazione la disciplina del PUTT/P, in ragione della previsione transitoria di cui all'art. 106 del NTA del PPTR;

Che il Comune di Mottola, giusta nota prot. n. 4828 del 18/3/2019, riscontrava la nota regionale da ultimo richiamata – la quale, giova ribadirlo, confermava la validità del parere paesaggistico di cui alla Delibera di G.R. n. 2422 del 3/11/2010 sul presupposto della perdurante efficacia del PdL approvato giusta deliberazione di C.C. n. 25 de 27/04/2011 – significando come la posizione espressa dalla Regione con la nota 22/02/2019, prot. AOOO 145/001449, non avesse tenuto conto del fatto che, come detto, in data 31/3/2017, il Consorzio Altavista avesse presentato nuovi elaborati grafici “adeguati al frazionamento e parere paesaggistico del comparto C.2.2” comportanti modifiche a quelli già definitivamente approvati;

Che, nello specifico, i nuovi elaborati di cui al precedente periodo - rispetto agli elaborati oggetto del parere paesaggistico con Delibera di G.R. del 03.11.2010 n°2422 ed approvati con Delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 27.04.2011 - recavano una diversa dislocazione, all'interno del Comparto C.2.2., delle aree a parcheggio e di quelle destinate a verde nonché una modifica della superficie territoriale, della superficie per strade, verde e parcheggi, della superficie dei lotti, del numero di abitanti insediabili, del volume di progetto e, in parte, della viabilità pubblica;

Che il Consorzio Altavista, per il tramite dello studio legale Grimaldi & Associati, con nota del 22/03/2019 (ns. prot. 5614 del 1/4/2019), contestava i contenuti della nota prot. 4828 del 18/03/2019, ritenendo che, a suo parere, le modifiche di cui agli elaborati presentati il 31/03/2017 non attenessero, né in termini urbanistici né paesaggistici, a parametri sostanziali e, pertanto, lo stesso Consorzio riteneva “non necessaria l'attivazione di nessun procedimento di variante al P.d.L. di approvazione del comparto, in quanto gli equilibri del comparto stesso rimangono inalterati rispetto alla tematica degli standard e- per un verso- le precisazioni apportate costituiscono, una mera misurazione su base strumentale delle superfici rientranti nel comparto, conseguente alla redazione degli aggiornamenti delle mappe del frazionamento”;

Che, con la medesima nota da ultimo richiamata, il Consorzio Altavista diffidava il Comune di Mottola a sottoscrivere la convenzione urbanistica relativa al Comparto C.2.2., “ai sensi della sua precedente missiva dell'8/3/2019” (ns. prot. n. 4576 del 13/03/2019);

Che il Comune di Mottola, giusta nota prot. n. 6318 del 10/04/2019, riscontrava la diffida di cui al precedente periodo significando come le variazioni racchiuse negli elaborati grafici presentati il 31/03/2017 integrassero i tratti di vere e proprie varianti con conseguente necessità che gli stessi (elaborati) venissero “... approvati ai sensi delle norme regionali vigenti e, tanto, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla natura essenziale o meno delle variazioni apportate dagli stessi”

Che conseguentemente, conclude la stessa nota del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, “soltanto ad avvenuta approvazione del Piano urbanistico così variato, sarà possibile procedere alla sottoscrizione della convenzione”;

Che la citata nota n. 6318/2019, unitamente ad altri atti con cui l'Amministrazione ha ritenuto non sottoscrivibile la convenzione di lottizzazione, sono stati impugnati dal consorzio Altavista innanzi al TAR Lecce, con ricorso ivi iscritto al n. di Rg. 709/2019, sul quale, a tutt'oggi, il TAR Lecce non ha emesso alcuna decisione;

Che, con nota ns. prot. n. 14029 in data 09.08.2019, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, nel riscontrare la nota comunale prot. n. 4828 del 18.03.2019, rappresentava che nelle Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia, approvate dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1514/2015, al punto 6 vengono forniti chiarimenti circa l'applicazione della norma transitoria di cui al richiamato art. 106, ed in particolare viene chiarito che:

*"I primi due commi stabiliscono che i piani e/o gli interventi già valutati ai sensi del PUTT/P, ovvero approvati, o dotati di titolo abilitativo seguono per la fase di conclusione del procedimento o per gli ulteriori interventi da essi previsti (interventi edilizi, autorizzazioni paesaggistiche per i singoli interventi previsti da un piano di lottizzazione, permessi di costruire, varianti in corso d'opera, etc...) le norme del PUTT/P (anche sotto il profilo procedimentale ed con riferimento alla documentazione da allegare alle istanze). Per essi verranno dunque rilasciati provvedimenti ai sensi degli artt. 5.01, 5.03, 5.04, delle NTA del PUTT/P.
Resta inteso che gli interventi eventuali ricadenti in componenti di paesaggio rilevante nelle ricognizioni del PPTR non censiti dal PUTT/P, ma in punto di fatto realmente esistenti, e riconducibili alle definizioni degli ambiti territoriali distinti del PUTT/P sono da sottoporre ai procedimenti autorizzatori di cui alle NTA del PUTT/P";*

Che il Consorzio Altavista, per il tramite dello studio legale Grimaldi & Associati, con nota in data 10.09.2019, indirizzata anche al Comune di Mottola, per le motivazioni nella stessa indicate, chiedeva, al Presidente della Giunta Regionale, l'esercizio del "potere sostitutivo di cui all'art. 22, comma 5, della L.R. 136/1999, mediante la nomina di Commissario ad acta, affinché completi l'iter amministrativo di attuazione del Comparto C.2.2. del PRG del Comune di Mottola, già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 27.04.2011, mediante immediata stipula delle convenzioni per la cessione delle aree a standard e compensazione, riassegnazione delle aree di edilizia pubblica, mediante stipula della relativa convenzione";

Che, con nota ns. prot. 16092 del 23.09.2019, il Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Mottola, nel fornire al Presidente della Giunta Regionale ogni utile chiarimento in ordine alle motivazioni che non hanno consentito la sottoscrizione della convenzione, ha chiesto alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, cui la nota era pure indirizzata, il proprio parere paesaggistico, ai sensi delle NTA del PUTT/P, sugli elaborati trasmessi dal Consorzio Altavista in data 31.03.2017 atteso che, come già detto, sulle aree interessate dal piano in questione le ricognizioni del PPTR, con riferimento al sistema della copertura botanico vegetazionale, hanno individuato la presenza del bosco non censito dagli ambiti distinti del PUTT/Paesaggio, con riferimento alle componenti botanico-vegetazionali;

Che la Sezione Urbanistica della Regione Puglia, con nota prot n. 8453 in data 25.09.2019, trasmessa per conoscenza al comune di Mottola, riscontrava la richiesta di nomina di commissario ad acta presentata dal Consorzio Altavista ritenendola improcedibile;

Che, a seguito di ulteriore istanza presentata sempre dal Consorzio Altavista, per il tramite dello studio legale Grimaldi & Associati, la Sezione Urbanistica della Regione Puglia, con nota prot n. 9400 in data 21.10.2019, ribadiva l'inapplicabilità nella fattispecie delle disposizioni dell'invocato art. 22 della Legge 136/1999;

Che, al fine di eliminare ogni ipotetico ostacolo alla sottoscrizione della convenzione de qua, il Consorzio Altavista, rappresentante più del 51% degli immobili compresi entro il perimetro del piano, per il tramite dello studio degli avv.ti M. Alberto Grimaldi e Francesco Lezzi, presentava la nota del 24.11.2020 (prot. n. 18997 del 25.11.2020) “finalizzata a proporre al civico ente una soluzione progettuale del piano di lottizzazione del Comparto C.2.2., che prevede, come meglio illustrato nell’elaborato grafico allegato a firma dell’arch. Aldo Gianfrate, il mantenimento localizzativo dei parcheggi pubblici P3.1 e P3.2, la cui accessibilità viene comunque garantita dall’utilizzazione delle pertinenziali aree di manovra”, anziché dalla strada di piano ricadente nel comparto C.3.1.;

Che la soluzione prospettata, rappresentata graficamente nel citato elaborato grafico, non implica modifica dei parametri edificatori mantenendo inalterata la quantificazione dei volumi insediabili, nonché quella degli standard, nonché lasciando intaccate le localizzazioni planivolumetriche dei fabbricati e l’ubicazione dei relativi servizi;

Che, pertanto, la soluzione da ultimo proposta dal Consorzio, da un lato, supera quanto rappresentato negli elaborati presentati in data 31/03/2017, dall’altro, costituisce grafica dimostrazione del pieno rispetto dei contenuti tutti del PdL approvato nel 2011;

Che alla citata nota (Prot. n. 18997 del 25.11.2020) veniva, altresì, allegata una bozza aggiornata dello schema di convenzione urbanistica attraverso cui attribuire carattere vincolante, fra le parti, alla soluzione graficamente rappresentata nel suddetto elaborato grafico, nonché aggiornare e meglio definire il contenuto dei diritti e degli obblighi delle stesse parti;

Che, in particolare, il contenuto dell’invitata bozza di convenzione meglio disciplina, rispetto a quella originaria, la realizzazione dell’E.R.P. alla luce, anche, di quanto disposto nella stessa delibera di approvazione del Piano di Lottizzazione C2.2 (del. C.C. n. 25 del 27.04.2011), nonché la realizzazione delle urbanizzazioni primarie la cui previsione, nell’originario schema di convenzione approvato, poteva comportare ulteriore contenzioso in ordine alla legittimità di quanto previsto;

Che, infatti, da quest’ultimo punto di vista, pregna di significato è la considerazione che l’originario schema di convenzione contemplasse la realizzazione delle opere di urbanizzazione all’esterno del perimetro della lottizzazione C.2.2.;

Che, giusta nota nostro prot. 21593 del 28.12.2020, il Consorzio Altavista, sempre per il tramite dello studio degli avv.ti M. Alberto Grimaldi e Francesco Lezzi, ha inviato nuova bozza di convenzione e nuovo elaborato grafico;

Che, con nota nostro prot. 1687 del 12.04.2021, il Consorzio Altavista, sempre per il tramite dello studio degli avv.ti M. Alberto Grimaldi e Francesco Lezzi, ha inviato nuovo elaborato grafico, sostitutivo di quello di cui al precedente periodo, nel quale vengono rappresentate esclusivamente le aree all’interno del perimetro del comparto C2.2 senza alcun riferimento ad aree esterne;

Che questi ultimi (nuova bozza e nuovo elaborato grafico) confermano l’intero contenuto sostanziale e grafico della precedente bozza e del precedente elaborato grafico, limitandosi gli stessi a specificare che l’elaborato grafico in questione è un mero allegato alla convenzione, recando la rappresentazione grafica della soluzione progettuale inerente i parcheggi pubblici P3.1

e P3.2; nonché ad indicare il medesimo elaborato quale allegato alla convenzione ivi richiamato in calce;

Che, con ultima nota nostro prot. 7656 del 05/05/2021, il Consorzio Altavista, sempre per il tramite dello studio degli avv.ti M. Alberto Grimaldi e Francesco Lezzi, ha inviato nuova bozza di convenzione che modifica parzialmente quella già trasmessa, con particolare riferimento a quelle parti oggetto di rilievi nel corso della discussione dell'argomento nel corso del Consiglio Comunale del 16.04.2021;

Che i contenuti della bozza di convenzione da ultimo inviata risultano, in tutto e per tutto, conformi a quanto previsto dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Ritenuto, dunque, che quanto indicato negli atti inviati dal Consorzio Altavista, oltre a dare soluzione al contenzioso in atto, che potrebbe vedere l'amministrazione comunale soccombente, garantisce il pieno raggiungimento del pubblico interesse atteso che, da un lato, offre efficace soluzione alla problematica conseguente alla eliminazione, nel comparto C3.1, di una porzione della viabilità di quest'ultimo comparto, viabilità funzionale, anche, al finitimo comparto C2.2; dall'altro, meglio disciplina l'integrale soddisfacimento delle esigenze di legge dell'ERP; da un altro lato, ancora, monda l'originaria bozza di convenzione da profili di invalidità;

Rilevato, altresì, che quanto sopra non implica modifica dei parametri edificatori lasciando inalterata la quantificazione dei volumi insediabili, nonché quella degli standard;

Considerato, inoltre, che la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione, oltre a costituire adempimento di precipuo obbligo gravante sull'Amministrazione, consente di porre fine ad una vicenda amministrativa da molto tempo rimasta "incompiuta";

Rilevato, infine, che la sottoscrizione della convenzione in questione, in cui la tematica ERP risulta disciplinata, consentirà il concreto avvio dell'attività edificatoria, così da venire incontro alle sempre più pressanti esigenze abitative della popolazione mottolose e, in particolare, delle sue fasce giovanili e/o meno abbienti, così da dare attuazione al costituzionalmente tutelato "diritto alla casa";

Tanto premesso, ritenuto, considerato e rilevato,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

sulla bozza di convenzione urbanistica del P.L. C2.2., così come da ultimo proposta dal Consorzio Altavista, unitamente all'elaborato grafico a firma dell'Arch. Aldo Gianfrate ad essa allegato atteso:

- *Che con Delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 27.04.2011 è stato definitivamente APPROVATO il Piano di Comparto C.2.2 con tutti i pareri prescritti dalle vigenti disposizioni di cui alla L.R. 56/1980 in forza, anche, del parere paesaggistico ai sensi dell'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T/P giusta Delibera di G.R. del 03.11.2010 n°2422;*
- *Che gli effetti della delibera di cui al precedente punto si sono da tempo consolidati in considerazione del decorso dei termini decadenziali di legge;*
- *Che la soluzione prospettata, rappresentata graficamente nell' elaborato grafico allegato alla bozza di convenzione, non implica modifica dei parametri edificatori lasciando inalterata la quantificazione dei volumi insediabili, nonché quella degli standard;*

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 15 del 31/05/2021

pertanto

PROPONE

Al Consiglio Comunale di Mottola di adottare la seguente deliberazione:

- *Approvare l'allegata bozza di convenzione urbanistica del P.L. C2.2., così come da ultimo proposta dal Consorzio Altavista, unitamente all'elaborato grafico a firma dell'Arch. Aldo Gianfrate ad essa allegato;*
- *Di demandare al Responsabile del Settore Gestione del Territorio gli ulteriori adempimenti*

Arch. Claudio Certini

PRESO ATTO della proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio;

CONSIDERATO che la stessa è meritevole di accoglimento, per le motivazioni ivi richiamate che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte quale parte integrante della presente deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili acquisiti in atti;

VISTO il parere della commissione competente in data 17.05.2021 giusto verbale n° 26 e in data 21.05.2021 n. 27;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali di cui al resoconto stenografico allegato alla presente

VISTA la L.r. n. 56/80;

VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

In forza del seguente esito di votazione, espresso per appello nominale, regolarmente accertato e proclamato dal Presidente;

- PRESENTI n. 14
- FAVOREVOLI n. 10
- CONTRARI n. 4 (Matarrese, Ludovico, Ciquera, Amatulli)
- ASTENUTI n. 0

DELIBERA

1. Quanto innanzi riportato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l'allegata bozza di convenzione che meglio disciplina, rispetto alla originaria bozza, la realizzazione dell'E.R.P. alla luce, anche, di quanto disposto nella stessa delibera di approvazione del Piano di Lottizzazione C2.2 nonché la allegata soluzione graficamente rappresentata nell'elaborato grafico
3. Di demandare al Responsabile del Settore Gestione del Territorio gli ulteriori adempimenti.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della separata votazione, espresso per appello nominale, accertato e proclamato dal Presidente:

- PRESENTI n. 14
- FAVOREVOLI n. 10
- CONTRARI n. 4 (Matarrese, Ludovico, Ciquera, Amatulli)
- ASTENUTI n. 0

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134-3° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

Il consiglio comunale termina alle ore 22,40

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **CERTINI CLAUDIO** in data **06/05/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
CERTINI CLAUDIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **LATORRATA DOMENICA** in data **11/05/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
LATORRATA DOMENICA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
TARTARELLI FRANCESCO

Il Segretario Generale
SINANTE COLUCCI GIACINTA